

Causa T-216/05

Mebrom NV **contro** **Commissione delle Comunità europee**

«Protezione dello strato di ozono — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Rifiuto di attribuire un contingente di importazione per uso critico per l'anno 2005 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Attuazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Legittimo affidamento — Certezza del diritto»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 maggio 2007 II - 1512

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Conclusioni volte ad ottenere un'ingiunzione nei confronti di un'istituzione — Irricevibilità (Artt. 230 CE e 233 CE)*

2. *Ambiente — Protezione dello strato di ozono — Regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2037/2000, artt. 3, 4, 6 e 7)
3. *Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Libero esercizio delle attività professionali — Restrizioni — Presupposti*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2037/2000)
4. *Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti*
5. *Diritto comunitario — Principi — Certezza del diritto — Normativa comunitaria*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2037/2000, art. 7)

1. Nell'ambito di un ricorso di annullamento sulla base dell'art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario è limitata al controllo di legittimità dell'atto impugnato e il Tribunale non può, nell'esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. In caso di annullamento dell'atto impugnato, spetta all'istituzione interessata adottare, a norma dell'art. 233 CE, le misure che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Ne deriva che conclusioni intese ad ottenere che il Tribunale rivolga alla Commissione un'ingiunzione sono irricevibili.

sistema introdotto il 1° gennaio 2005, degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, non attribuendo più contingenti di importazione agli importatori e limitando l'importazione di bromuro di metile caso per caso, impedendo così la costituzione di stock presso gli importatori, attribuisce un effetto utile a tali disposizioni e assicura loro un'applicazione coerente e corrispondente alla struttura e agli obiettivi del detto regolamento, che mira a limitare, in particolare, la produzione e l'uso del bromuro di metile ai fini della protezione dello strato di ozono.

(v. punti 56-57)

2. L'interpretazione che la Commissione ha adottato, nell'ambito del nuovo

Infatti, in primo luogo, la formulazione dell'art. 7 del detto regolamento lascia alla Commissione la scelta relativa alle categorie di imprese fra quelle menzio-

nate all'art. 2 di questo stesso regolamento che beneficeranno di contingenti di importazione ai sensi di tale disposizione. Ne consegue che il detto art. 7 non obbliga la Commissione ad assegnare contingenti di importazione agli importatori.

In secondo luogo, ai sensi degli artt. 3 e 4 dello stesso regolamento, l'uso e l'immissione sul mercato del bromuro di metile nel 2005 sono strettamente limitati agli usi critici. Risulta da tali disposizioni che il bromuro di metile deve essere disponibile nella Comunità soltanto nel caso di una precisa esigenza per uso critico.

In terzo luogo, la concessione di due licenze per ogni importazione, prima all'utilizzatore poi all'importatore, prevista dal sistema attuato dalla Commissione è conforme all'art. 6, n. 1, del regolamento di cui è causa, in quanto tale disposizione non specifica né i beneficiari di licenze di importazioni né il numero di licenze da attribuire per ogni operazione di importazione. Inoltre, gli artt. 6 e 7 di questo regolamento sono disposizioni complementari, nel senso che i due articoli riguardano insieme il controllo e la limitazione dei quantitativi di sostanze controllate importati nella Comunità.

Infine, tenuto conto delle restrizioni alla produzione, all'uso e l'immissione nel

mercato del bromuro di metile, previste dagli artt. 3 e 4 del regolamento n. 2037/2000, risulta dalla struttura del detto regolamento che i suoi artt. 6 e 7 hanno l'obiettivo di assicurare che l'importazione di bromuro di metile non superi gli stretti bisogni per usi critici specificamente riconosciuti.

Di conseguenza, il nuovo sistema attuato dalla Commissione a partire dal 1° gennaio 2005 costituisce un'attuazione legittima degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento n. 2037/2000 compatibile con tali disposizioni.

(v. punti 74, 77-80, 83)

3. La libertà di esercizio delle attività professionali non costituisce prerogativa assoluta, ma va considerata alla luce della sua funzione sociale. Ne consegue che possono esservi apportate restrizioni, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento

sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

A tal riguardo, il nuovo sistema introdotto dalla Commissione il 1° gennaio 2005, nell'ambito dell'attuazione del regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha soltanto modificato le circostanze dell'esercizio delle attività di importazione del bromuro di metile e non implica che gli importatori di questa sostanza regolamentate debbano cessare la loro attività. Orbene, supponendo che possa essere considerato una restrizione, l'interesse generale perseguito dalla Comunità è quello della protezione dello strato di ozono. L'eventuale restrizione risulta, in ogni caso, giustificata dal fatto che si tratta di un'applicazione del regolamento conforme ad esso, che non può essere considerata sproporzionata o inaccettabile, né come una lesione della sostanza stessa di tale diritto, in quanto i detti importatori possono continuare a esercitare le loro attività economiche precedenti.

(v. punti 87-88)

4. Un operatore economico prudente e accorto, che è in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comu-

nitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il beneficio del principio di tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato. Inoltre, nessuno può invocare la violazione del detto principio di tutela del legittimo affidamento in assenza di precise assicurazioni che l'amministrazione gli abbia fornito. Per contro, una prassi amministrativa anteriore della Commissione portata a conoscenza del pubblico può, in assenza di indicazioni in senso contrario, far nascere un legittimo affidamento nell'applicazione delle stesse disposizioni, in particolare quando talune comunicazioni dell'istituzione comunitaria di cui trattasi non si distinguono dalle precedenti.

Tuttavia, tali principi non possono trovare applicazione quando la formulazione della comunicazione della Commissione alle imprese che importano nell'Unione europea nel 2005 sostanze regolamentate che riducono lo strato di ozono si distingue da quella della Commissione dell'anno precedente, in particolare per il riferimento all'art. 3, n. 2, punto ii), del regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, dal quale risulta che, nel 2005, i contingenti di importazione non saranno più concessi secondo la prassi anteriore della Commissione, ma in conformità a tale disposizione.

(v. punti 103, 105-106)

5. Il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza. Tuttavia, quando ad una norma giuridica sia inerente un determinato grado di incertezza circa il suo senso e la sua portata, occorre esaminare se la norma giuridica di cui trattasi sia viziata da un'ambiguità tale da costituire un ostacolo a che i singoli possano eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso di tale norma.

In tale contesto, in considerazione principalmente delle disposizioni del regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ma anche della formulazione della comunicazione

della comunicazione alle imprese che importano nell'Unione europea nel 2005 sostanze regolamentari che riducono lo strato di ozono, concernente il detto regolamento, né il rifiuto di concedere un contingente di importazione né la sostituzione a decorrere dal 1° gennaio 2005 dei contingenti di importazione assegnati agli importatori con contingenti assegnati agli utilizzatori erano imprevedibili per gli importatori avveduti. Ne consegue che né il detto regolamento né la detta comunicazione costituivano un ostacolo a che i singoli potessero eliminare con sufficiente certezza eventuali dubbi sulla portata o sul senso dell'art. 7 di tale regolamento, relativo ai contingenti di importazioni delle sostanze regolamentate provenienti da paesi terzi.

(v. punti 108-109)